

COLLEGIO DI NAPOLI – DECISIONE N. 6477/2017 – PRES. CARRIERO – REL. SCOTTI
Titoli di credito - assegno circolare falso – responsabilità della banca emittente e di quella negoziatrice – concorso di colpa - sussistenza – fattispecie (cod.civ., artt. 1176, 2043,2051).

FATTO

La questione oggetto della controversia attiene all'accertamento dell'illegittimità della condotta dell'intermediario negoziatore e di quello emittente per il pagamento di un assegno circolare falso.

Con ricorso del 27 luglio 2016 – preceduto da reclami nei confronti dell'intermediario A e dell'intermediario B del 17 marzo 2016, riscontrati rispettivamente il 15 aprile 2016 e l'11 aprile 2016 - la società ricorrente, con l'assistenza di un difensore, premesso di essere titolare di un rapporto di conto corrente affidato acceso presso una filiale dell'intermediario A, ha esposto che, in data 13 novembre 2015, riceveva da un proprio cliente, quale corrispettivo per il pagamento di una fornitura di merce, un assegno circolare di € 22.800,00 emesso da una filiale dell'intermediario B sita in altra località. Lo stesso giorno, prima dell'incasso dell'assegno e della consegna della merce, un proprio rappresentante si recava presso la filiale dell'intermediario A e richiedeva espressamente la "bene emissione" del titolo; quindi, il personale della filiale, dopo aver ricavato dagli elenchi telefonici disponibili su internet il numero di telefono dell'istituto di credito emittente, richiedeva la "bene emissione" che veniva confermata da un funzionario dell'intermediario B. Pertanto, la società consegnava la merce alla ditta acquirente. Successivamente, in data 17 novembre 2015, la società ricorrente rilevava sulla lista di movimenti del proprio conto corrente un addebito di € 22.800,00, pari all'importo dell'assegno circolare ricevuto e risultato *"insoluto o protestato, come indicato nella causale"*; ragion per cui, per il tramite dell'intermediario A, si chiedevano spiegazioni all'intermediario B, emittente il titolo, che *"avrebbe riferito che l'assegno era falso e che, con ogni probabilità, la telefonata del 13/11/15, con cui era stata richiesta la bene emissione del titolo, era stata dirottata su altro numero al quale aveva risposto un complice della truffa"*. Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la società ricorrente si è rivolta all'Arbitro bancario finanziario per ottenere l'accertamento della responsabilità in capo ad entrambi gli intermediari: in particolare, quanto all'intermediario A, per suo espresso riconoscimento, la verifica dell'autenticità del titolo è stata effettuata con la mera richiesta di "bene emissione" – peraltro, con modalità assolutamente inidonee - sostenendo di non avere *"altri strumenti utili al riscontro della titolarità del titolo stesso"*, sicché nemmeno è stata effettuata una consultazione del segmento Pass della Centrale d'allarme interbancaria. Con riferimento all'intermediario B, la ricorrente ha evidenziato che non risulta provata la circostanza addotta da quest'ultimo, di avere subito una *"intrusione nelle linee telefoniche al momento della richiesta di bene emissione dell'assegno circolare"*; a ciò va aggiunta la circostanza che la resistente avrebbe dovuto *"verificare la regolare emissione del titolo e fornire adeguata pubblicità del furto e/o dello smarrimento di assegni e/o delle contraffazioni e/o delle intrusioni telefoniche subite, che consenta di informare la generalità dei possibili prenditori, tenuto conto della pericolosità della loro prevedibile circolazione illecita"*. Sulla base di tale premessa, la società ricorrente ha chiesto all'Arbitro bancario finanziario di *"accertare e dichiarare la responsabilità di [intermediario A] in relazione al danno subito dalla ricorrente, per violazione dell'art. 1176 c.c.; accertare e dichiarare la responsabilità di [intermediario B] in relazione al danno subito dalla ricorrente, ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c.; disporre che entrambe le resistenti, in alternativa o in solido tra loro, corrispondano alla ricorrente, quale integrale risarcimento del danno subito, la somma di € 22.800.00, pari all'importo del titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, nonché spese legali"*.

Nelle controdeduzioni, depositate il 16 dicembre 2016, l'intermediario A ha affermato che effettivamente, in data 13 novembre 2015 l'assegno di cui si discute era

stato versato sul conto corrente intestato alla società ricorrente con “accredito salvo buon fine”, dopo che il personale della filiale, su richiesta del cliente, aveva chiesto telefonicamente all’agenzia dell’intermediario B la bene emissione del titolo, recuperando il numero telefonico sul sito internet di quest’ultimo. Inoltre, ha sottolineato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, si era provveduto alle verifiche nel segmento Pass dell’archivio della CAI che, tuttavia, non evidenziavano alcuna informazione negativa né alcun blocco dell’assegno *de quo*. Solo in occasione della richiesta di chiarimenti all’intermediario B, peraltro contattato presso lo stesso numero telefonico utilizzato in occasione delle bene emissione, *“apprendeva che l’assegno circolare era falso, che erano stati chiamati da altre banche per il medesimo problema e che chi aveva dato il bene fondi non apparteneva alla Filiale”*. Sostenendo, quindi, di avere agito con la diligenza dovuta, ha chiesto il rigetto del ricorso (i) perché *ictu oculi* l’assegno era conforme a quelli emessi dall’intermediario B, che aveva confermato la “bene emissione”; (ii) che, all’esito del messaggio di insoluto, non ha potuto fare altro che stornare l’importo accreditato; (iii) che la prassi c.d. di “bene emissione”, pur costituendo uno strumento interno ai rapporti tra istituti bancari, rappresenta una adeguata garanzia che la somma portata dal titolo sarà regolarmente pagata, fondando un obiettivo affidamento per l’intermediario richiedente e per il prenditore.

Nelle controdeduzioni, presentate il 14 ottobre 2016, l’intermediario B ha eccepito l’insussistenza di ogni responsabilità perché vittima di truffa, peraltro debitamente denunciata all’autorità giudiziaria in data 9, 17 e 19 novembre 2015: in particolare, l’assegno circolare oggetto di contestazione non è stato emesso dalle proprie filiali e i propri dipendenti non hanno mai confermato alcuna bene emissione né hanno mai ricevuto la relativa richiesta telefonica. Ciò in quanto, la truffa è stata *“attuata mediante alterazione su impianti situati all’esterno e pertanto non sotto il diretto controllo della banca; per questo motivo nessuna responsabilità può essere imputata alla scrivente [...] che ha provveduto ad inviare con lettera raccomandata a.r. del 23 novembre 2015 una comunicazione formale al [gestore della linea telefonica] ribadendo la richiesta, più volte effettuata, di procedere con urgenza ad ogni intervento idoneo a fare cessare in via definitiva i gravissimi episodi che stanno interessando le filiali”*. In definitiva, si è successivamente accertato che l’assegno in questione è risultato palesemente falso con dati incongruenti con quelli emessi regolarmente da essa resistente. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio dichiara la riunione dei ricorsi proposti dal ricorrente contro l’intermediario A e l’intermediario B, in quanto attinenti alla medesima controversia, nella quale differiscono solo per l’individuazione di titoli di responsabilità diversi, ma concorrenti, nella produzione del danno lamentato dal ricorrente.

Nel merito, si rileva che, nella peculiare vicenda descritta in premessa, è possibile rinvenire una condotta negligente – sia pure con incidenza diversa – in capo a entrambi gli intermediari resistenti.

Certamente, più significativa è la responsabilità dell’intermediario B, che aveva emesso il titolo risultato falso, e che si è difeso eccependo l’impossibilità di evitare una intrusione truffaldina sulla propria linea telefonica che aveva sostituito il soggetto ricevente la telefonata, il quale aveva, quindi, falsamente dichiarato l’autenticità del titolo in negoziazione presso l’intermediario A, su presentazione del ricorrente. Adducendo di avere denunciato l’evento alla pubblica autorità, l’intermediario non prova di avere adottato una condotta conforme a diligenza e prudenza: tanto più che ha depositato altre due denunce, una delle quali era stata presentata il 9 novembre 2015, e, quindi, in data anteriore a quella della negoziazione dell’assegno di cui è controversia, elemento che avrebbe dovuto allertare l’intermediario B e indurlo ad adottare accorgimenti più specifici, volti a neutralizzare ulteriori manomissioni tecniche, a quel punto prevedibili (la stessa richiesta di intervento al gestore telefonico era stata inviata solo il 23 novembre 2015). Sul punto, in casi analoghi, l’Arbitro bancario finanziario ha rilevato come sia “d’altra parte

pacifico che non può l'intermediario, da un lato, rendere pubblico il proprio numero telefonico (che è dunque a sé riconducibile dal pubblico) e, dall'altro, negare la propria responsabilità per contenuti che, attraverso tale numero, vengano riferiti al pubblico ovvero ad altri intermediari. E' cioè evidente che l'utilizzo del suddetto numero telefonico non può che avvenire sotto lo stretto controllo dell'intermediario medesimo, che al più potrà rivalersi nei confronti di terzi per frodi che, attraverso tale numero, siano state perpetrate, anche a proprio danno" (ABF Milano decisione n. 335/2016).

L'intermediario A – che aveva negoziato il titolo poi risultato falsificato – non è del tutto esente da responsabilità, essendosi limitato a contattare l'istituto emittente con una ricerca di recapiti effettuata su un sito internet, senza consultare la CAI (l'evidenza di avvenuta consultazione reca, infatti, una data successiva), e senza avvedersi dell'evidente discrasia tra numero di serie e taglio. Ad avviso del Collegio, le circostanze appena evidenziate fondano l'esistenza di un concorso di colpa nella produzione dell'evento lesivo a carico del ricorrente, che può essere ragionevolmente ripartita nella misura del settanta per cento a carico dell'intermediario B e del trenta per cento a carico dell'intermediario A.

Per quanto concerne la misura del risarcimento dei danni spettante alla società ricorrente, non si può revocare in dubbio che debba essere determinata in un importo pari a quello dell'assegno negoziato, e, quindi, ad euro 22.800,00. Infatti, la società ricorrente si era comportata con adeguata cautela, giacché aveva fornito la merce al debitore solo dopo avere ottenuto il "bene emissione" dell'assegno, per cui è da ritenere che l'intero danno subito è causalmente riconducibile a tale circostanza; su tale importo devono essere calcolati gli interessi legali dalla domanda e la rivalutazione monetaria. Inoltre, deve essere riconosciuta alla società ricorrente la somma di euro 500,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso il Collegio, accertato il concorso di colpa degli intermediari nei termini di cui in motivazione, dichiara gli stessi tenuti al risarcimento del danno pari all'importo complessivo di € 22.880,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 500,00 (....omissis.....).